

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 7-2804

Dipendente Dott. Matteo Barbero; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Laore di Cagliari, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota del 5 novembre 2015, il Dott. Matteo Barbero, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di insegnamento in materia di "Armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011)" a favore dell'Agenzia - Laore di Cagliari per conto di Praxi S.p.A. Management Consulting di Torino, per un totale di 22 ore di lezione da tenere nel periodo febbraio - marzo 2016.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 3 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato è stato autorizzato, per il corrente anno, un solo incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Responsabile di Settore di assegnazione del Dott. Matteo Barbero, sulla stessa nota ha apposto il proprio visto;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione Piemonte entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- che il dipendente il Dott. Matteo Barbero, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere un incarico di insegnamento in materia di “Armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011)” a favore dell’Agenzia - Laore di Cagliari per conto di Praxi S.p.A. Management Consulting di Torino, per un totale di 22 ore di lezione da tenere nel periodo febbraio – marzo 2016.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)